



COMUNE DI MONDAVIO
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO NON DI LINEA
NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale:
- n. 23 del 28.02.2001
- n. 32 del 04.04.2001

I N D I C E

CAPO I

SERVIZIO DI TAX E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1 Oggetto del Regolamento	Pag. 4
Art. 2 Definizione del servizio	Pag. 4
Art. 3 Condizioni di esercizio	Pag. 5
Art. 4 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	Pag. 5
Art. 5 Ambiti operativi territoriali	Pag. 6

CAPO II

ACQUISIZIONE DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 6 Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione	Pag. 6
Art. 7 Numero e tipo delle autorizzazioni concedibili per servizio di noleggio con conducente e per il servizio di taxi	Pag. 6
Art. 8 Concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni	Pag. 7
Art. 9 Contenuti del bando	Pag. 7
Art. 10 Titoli oggetto di valutazione	Pag. 8
Art. 11 Commissione Comunale Consultiva	Pag. 8
Art. 12 Funzionamento della Commissione Consultiva	Pag. 9
Art. 13 Durata in carica e poteri della Commissione	Pag. 9
Art. 14 Presentazione delle domande	Pag. 9
Art. 15 Assegnazione e rilascio della licenza o autorizzazione	Pag. 11
Art. 16 Titoli di preferenza	Pag. 11
Art. 17 Inizio del servizio	Pag. 11
Art. 18 Validità della licenza e dell'autorizzazione	Pag. 12
Art. 19 Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione	Pag. 12
Art. 20 Comportamento del conducente in servizio	Pag. 13
Art. 21 Interruzione del trasporto	Pag. 14
Art. 22 Trasporto degli Handicappati	Pag. 14
Art. 23 Idoneità dei mezzi	Pag. 14
Art. 24 Tariffe	Pag. 14
Art. 25 Trasporto bagagli ed animali	Pag. 15
Art. 26 Forza pubblica	Pag. 15

C A P O III

ILLECITI E SANZIONI

Art. 27 Vigilanza	Pag. 15
Art. 28 Diffida	Pag. 15
Art. 29 Sanzioni	Pag. 16
Art. 30 Sospensione della licenza o autorizzazione	Pag. 16
Art. 31 Revoca della licenza o autorizzazione	Pag. 17
Art. 32 Procedimento sanzionatorio	Pag. 17
Art. 33 Decadenza della licenza e dell'autorizzazione	Pag. 18
Art. 34 Irrogazione delle sanzioni	Pag. 18

C A P O IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 Pubblicità del Regolamento	Pag. 18
------------------------------------	---------

C A P O I

SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento reca norme per il riordino del servizio di noleggio di autovetture con conducente.
- 2) Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché alla Legge Regionale n. 10 del 06.04.98.
- 3) Tale servizio è altresì disciplinato delle seguenti norme:
 - a) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - b) dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - c) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
 - d) dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - e) dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
 - f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572;
 - g) dall'art. 8, Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - h) dal Decreto 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti.
- 4) Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle leggi dello Stato e della Regione, nelle materie non previste da altra norma, dalla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché dallo statuto e Regolamenti Comunali e da ogni altro atto regolamentare, in quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

ART. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

- 1) Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono, al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
- 2) Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente, così come definiti rispettivamente dagli artt. 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
- 3) Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dal Comune.

ART. 3 CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- 1) I servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della Legge 15.01.1992, n. 21, salvo il potere di conferimento a norma dell'art. 7 della predetta legge.
L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della Legge 15.01.92, n. 21.
- 2) Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti, ed alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.
Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.
- 3) La licenza o autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente alla licenza o autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune, il nome del titolare della licenza o autorizzazione, il numero della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.
- 4) Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o della autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, semprechè iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992, n. 21.
- 5) Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.
- 6) Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, tenuto dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendente, soci o collaboratori familiari.

ART. 4 SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

- 1) Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di taxi o di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.
- 2) L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, approvato dall'Ente concedente il servizio di linea disciplinante condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

ART. 5 AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

- 1) I titolari di licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.
- 2) Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal Territorio del Comune per qualunque destinazione. La prestazione del servizio taxi, per destinazioni oltre il Territorio Comunale o comprensoriale, è facoltativa ferme restando, per i servizi a trazione animale, le disposizioni dell'art. 70 del codice della strada.
- 3) Per il servizio di taxi è consentito all'utente accedere allo stesso fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (l'uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente, salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio sia per il servizio di taxi che di noleggio con conducente). La prenotazione del servizio di taxi è di norma, vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.
- 4) Per il servizio di noleggio con conducente la prenotazione deve essere effettuata presso la rimessa ed il servizio deve iniziare dalla stessa. La rimessa deve possedere tutti i requisiti di legge e deve essere situata nel territorio comunale.

C A P O I I

ACQUISIZIONE DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ART. 6 REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

- 1) Possono essere titolari di licenza o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.

ART. 7 NUMERO E TIPO DELLE AUTORIZZAZIONI CONCEDIBILI PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- 1) Le autorizzazioni di noleggio con conducente già in attività in passato ed attualmente concedibili sono determinate come appresso:
 - a) Autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovetture con conducente n. 2 (due).

- 2) Le licenze o le autorizzazioni concedibili per tale servizio si distinguono facendo riferimento all'art. 85 ed alla classifica dei veicoli di cui all'art. 47, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285:
 - a) veicoli della categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.
- 3) La Giunta Municipale determina, sentita la Commissione Comunale Consultiva, il numero delle licenze o autorizzazioni concedibili sulla base dell'entità della popolazione, della distanza delle frazioni fra loro e dal centro urbano del Comune, del Comune e delle frazioni dalla più vicina stazione ferroviaria; della capienza dei mezzi di trasporto pubblico; dei servizi effettuati dalle ferrovie dello stato e dagli autoservizi di linea nel Territorio Comunale; del numero e dell'importanza delle attività turistiche, ricreative, di cura e soggiorno, commerciali, industriali, artigianali, culturali, sportive, e sociali che si svolgono nel Comune, nonché in funzione delle autorizzazioni teoriche disponibili.

ART. 8 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.
- 2) Il concorso deve essere indetto entro (60) sessanta giorni dal momento che si sono rese disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una o più licenze o autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando, approvato dalla Giunta Municipale con proprio atto, su proposta della Commissione, deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione. Resta ferma in ogni caso la validità triennale della graduatoria prevista dall'art. 15, salva diversa determinazione del competente organo comunale.
- 3) I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola licenza o autorizzazione.
- 4) Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso dei certificati di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità Economica Europea.
- 5) Il bando verrà pubblicato, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione, per 30 (trenta) giorni all'Albo Pretorio nonché:
 - a) affisso negli altri luoghi consueti pubblici del Comune;
 - b) inviato, per la pubblicazione, nei Comuni con termini;
 - c) inviato alle organizzazioni di categoria.

ART. 9 CONTENUTI DEL BANDO

- 1) I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero e tipo delle licenze o autorizzazioni da assegnare;
 - b) elenco dei titoli oggetto di valutazione e criteri di valutazione dei medesimi;

- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) il termine entro il quale deve essere riunita la commissione per l'esame delle domande presentate;
- e) schema di domanda.

ART. 10 TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Al fine di assegnare le licenze o autorizzazioni comunali per l'esercizio di taxi o di noleggio con conducente, la Commissione di cui all'art. 11 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

- | | |
|--|---|
| a) Per il titolo di cui alla lettera a) dell'art. 16 – 2 punti per ogni anno di servizio con un massimo di punti | 5 |
| b) Per il titolo di cui alla lettera b) dell'art. 16 massimo punti | 1 |
| c) Per il titolo di cui alla lettera c) dell'art. 16 massimo punti | 7 |
| d) Per il titolo di cui alla lettera d) dell'art. 16 massimo punti | 5 |

Non può in alcun caso costituire titolo di valutazione la residenza nel comune o in altro del territorio nazionale.

ART. 11 COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

- 1) E' costituita la Commissione Comunale Consultiva preposta ad operare per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea e per l'applicazione del relativo Regolamento. Essa è composta da:
 - a) Comandante della Polizia Municipale con funzioni di Presidente;
 - b) un rappresentante designato dal Comune di Mondavio;
 - c) un rappresentante designato dal Comune di Monte Porzio;
 - d) una persona designata dalle Organizzazioni Sindacali, di concerto fra loro, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e degli utenti del servizio;
 - e) un rappresentante dell' A.N.A.V. Sez. Regionale delle Marche in qualità di esperto;
 - f) un rappresentante del C.I.S.P.E.L. Marche.

- 2) Esplica le funzioni di Segretario della Commissione il Responsabile dell'Ufficio Comunale che si occupa dei trasporti.

ART. 12 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA

- 1) La Commissione si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno tre membri.
- 2) La convocazione deve essere comunicata per iscritto ai membri della Commissione almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza, da motivarsi, è sufficiente una comunicazione informale ventiquattro ore prima della data stabilita.
- 3) Le riunioni della commissione sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri.
- 4) I membri che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dalla Commissione.
- 5) Le sedute sono pubbliche.
- 6) Le votazioni sono palesi, a meno che un terzo dei membri presenti richieda la votazione segreta.
- 7) qualora una deliberazione concerna interessi personale di uno o più membri, o di loro parenti o affini entro il quarto grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte alla votazione.
- 8) I pareri sono deliberati con i voti favorevoli della metà più uno dei componenti effettivi la Commissione, in caso di parità prevale il voto del presidente. I dissenzienti possono chiedere di far constatare nel verbale le loro considerazioni.
- 9) Della riunione il Segretario redige un verbale che verrà successivamente sottoscritto dai membri presenti alla riunione alla quale il verbale stesso si riferisce.

ART. 13 DURATA IN CARICA E POTERI DELLA COMMISSIONE

- 1) La Commissione dura in carica cinque anni a far tempo dall'esecutività della delibera di nomina.
- 2) Il parere della Commissione è obbligatorio in tutti i casi espressamente indicati nel presente regolamento, ma non vincolate per l'Amministrazione Comunale.
- 3) La Commissione deve essere sentita su tutte le questioni riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente Regolamento.

ART. 14 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1) Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per il noleggio con conducente dovranno essere presentate al Comune, su carta legale e nel rispetto delle norme contenute nella Legge 15.05.97, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione dell'interessato al ruolo, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 20.10.1998 n° 403;
 - b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;
 - c) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
- 2) Per il rilascio della licenza o della autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
 - b) essere iscritti al registro delle ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato o al Registro delle Imprese Artigiane presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercitanti l'attività;
 - c) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (nonché in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal Comune la Licenza o autorizzazione di esercizio;
 - d) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune che rilascia la autorizzazione di noleggio con conducente;
 - e) non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni.
- 3) Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:
- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726;
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
 - e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due anni) e salvi i casi di riabilitazione.

- 4) I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza di fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo ed in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva ed abbreviata previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.
- 5) Non possono essere accolte domande per ottenere la licenza o autorizzazione se non a seguito della pubblicazione del bando.

ART. 15 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE

- 1) La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione prima di procedere alla formazione della relativa graduatoria tenuto conto dei titoli e dei criteri contenuti nell'art. 10 del presente Regolamento.
- 2) Una volta definite le graduatorie, nell'ambito di ognuna di esse le licenze o autorizzazioni sono assegnate in misura di una per ciascun candidato, cominciando dal primo in graduatoria.
- 3) Qualora nel contesto della graduatoria si verificano situazioni di parità fra due o più candidati, si procede in prima istanza all'assegnazione al richiedente più giovane e successivamente a sorteggio.
- 4) Il verbale di aggiudicazione formulato dalla Commissione costituisce parere di cui il Responsabile del Servizio si avvale per determinare l'assegnazione.
- 5) La graduatoria di merito redatta dalla Commissione ha validità di anni 3 (tre). I posti di organico che si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

ART. 16 TITOLI DI PREFERENZA

- 1) Nell'assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali nell'ordine:
 - a) l'essere in possesso di altra licenza di noleggio con conducente, anche da altro comune, da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
 - b) l'essere associati (per il servizio di noleggio con conducente) in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercenti;
 - c) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
 - d) la disponibilità di un veicolo con minore vetustà dalla prima immatricolazione.

ART. 17 INIZIO DEL SERVIZIO

- 1) Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 (quattro) mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento.
- 2) Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 4 (quattro) mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo o della idonea rimessa per cause ad esso non imputabile.

ART. 18 VALIDITA' DELLA LICENZA DELLA AUTORIZZAZIONE

- 1) Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo, almeno ogni anno, ai fini di accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dal presente regolamento.
- 2) La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate scadute, anche prima dei suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

ART. 19 TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili, nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
- 2) Il trasferimento della licenza o autorizzazione deve essere comunicato al Comune, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
- 3) Il trasferimento delle licenze e autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, è autorizzato dal Responsabile del Servizio alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di 2 (due) anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti, trascorso tale termine saranno revocate.
- 4) Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulta trasferita a persone in minor età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di 2 (due) anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per gli eredi dei titolari. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
- 5) In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.
- 6) Le licenze, per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa

di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

7) A tale fine, secondo i casi, il titolare della licenza o dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente Regolamento, per ottenere la voltura della licenza o dell'autorizzazione, con le modalità prevista nel Regolamento stesso.

In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

8) Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita, rispettivamente altra licenza o autorizzazione, né gli può essere assegnata nuovamente altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART. 20 COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

1) Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, senso civico e di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del Regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato;

2) E' fatto divieto di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;

- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale.
- 3) Restano a carico dei titolari della licenza o di autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di Legge.

ART. 21 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

- 1) Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 22 TRASPORTO DEGLI HANDICAPPATI

- 1) Il conducente del mezzo ha l'obbligo, di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
- 2) La prestazione di servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla Legge.
- 3) I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

ART. 23 IDONEITA' DEI MEZZI

- 1) Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC la Commissione Consultiva, di cui all'art. 11 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a noleggio con conducente o a taxi disponendo, direttamente o per tramite della Polizia Municipale tutte le volte se ne ravvisi la necessità.
- 2) Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal Comune, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il Responsabile del Servizio, su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi dell'art. 32.
- 3) Nel corso del periodo normale della durata della licenza o autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 11.

ART. 24 TARIFFE

- 1) Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate alla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dalla Giunta Municipale su proposta della Commissione di cui all'art. 11 del presente Regolamento ed adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.
- 2) Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati (con taxi o con noleggio con conducente) ai sensi degli artt. 2 e 4 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.

ART. 25 TRASPORTO BAGAGLI ED ANIMALI

- 1) E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
- 2) E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART. 26 FORZA PUBBLICA

- 1) E' fatto obbligo ai titolari di licenza o di autorizzazione di compiere i servizi, per pubblico interesse, ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
- 2) Il servizio prestato verrà remunerato secondo le tariffe vigenti.

C A P O I I I

ILLECITI E SANZIONI

ART. 27 VIGILANZA

- 1) La Commissione Comunale vigila sulla osservanza dei regolamenti che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli Uffici Comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

ART. 28 DIFFIDA

- 1) Il Comune diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o suo valido sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che non legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
 - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del Territorio Comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Comune;
 - e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
 - f) inosservanza di quanto previsto dall'art. 5 comma 4 del presente Regolamento.
- 2) Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART. 29 SANZIONI

- 1) Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 13 della Legge Regionale n. 10 del 06.04.1998.
- 2) La sanzione è applicata dal Comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione, salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.
- 3) Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.
- 4) La Giunta Municipale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

ART. 30 SOSPENSIONE DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE

- 1) La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa dal Comune, sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 11 del presente Regolamento, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
 - b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;

- c) violazione di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
 - h) mancato rispetto del C.C.N.L.;
 - i) a seguito di n. 3 diffide;
 - j) nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie.
 - l) fermo dell'autoveicolo, interruzione del servizio o deviazione di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- 2) Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'inflazione e dell'eventuale recidiva.

ART. 31 REVOCA DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE

- m) Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
- a) quando, in capo al titolare della Licenza o autorizzazione, vengono a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) a seguito del secondo provvedimento di sospensione adottati ai sensi dell'art. 32 del presente Regolamento;
 - c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 19 del presente Regolamento;
 - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudizio, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore a due anni;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - f) quando il titolare abbia usato mezzi non sottoposti alle revisioni tecniche obbligatorie per legge.
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;

- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- n) La licenza o autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 14.
- o) In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Responsabile del Servizio provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

ART. 32 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

- 1) I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.
- 2) Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente Ufficio della MCTC.

ART. 33 DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini di cui all'art. 17 del presente Regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 17 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 19;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni.
 - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 (quattro) mesi.
- 2) La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 34 IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

- 1) Le sanzioni di cui al presente Capo III devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

- 2) Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2) Copia del presente Regolamento sarà inviata:
 - a) alla Regione Marche Servizio Trasporti;
 - b) ai componenti la commissione consultiva.

**“REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA
NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE”**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – ENTRATA IN VIGORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.02.2001, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. di Ancona il 12.04.2001 n. 671/01;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 04.04.2001, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. di Ancona il 12.04.2001 n. 1276/01;

CERTIFICA

- che il “Regolamento comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea noleggio autovetture con conducente” è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Mondavio per 15 giorni consecutivi, dal 09.05.2001 al 24.05.2001 al n. 143 di Rep., ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.

Mondavio lì, 25.05.2001

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Claudio Fazi)